

**AMBIENTE, ENERGIA,
ALIMENTAZIONE
MODELLI GIURIDICI COMPARATI
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE**

*ENVIRONMENT,
ENERGY, FOOD
COMPARATIVE LEGAL MODELS
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT*

a cura di

**GINEVRA CERRINA FERONI, TOMMASO EDOARDO FROSINI
LUCA MEZZETTI, PIER LUIGI PETRILLO**

VOLUME 1 - TOMO II

cesifin on line

www.cesifin.it



9 788898 742059

AMBIENTE, ENERGIA, ALIMENTAZIONE

MODELLI GIURIDICI COMPARATI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

a cura di

**GINEVRA CERRINA FERONI, TOMMASO EDOARDO FROSINI
LUCA MEZZETTI, PIER LUIGI PETRILLO**

VOLUME PRIMO

TOMO I

scritti di

VÂNIA AIETA, GAIA ALLORI, IVANO ALOGNA, DANIELA BELVEDERE, SARA BENVENUTI, RAFFAELE BIFULCO, ELENA BUOSO, MARCO CALABRÒ, FRANCESCA CARPITA, **GINEVRA CERRINA FERONI**, IMMA CIRILLO, VALENTINA COLCELLI, **CARMELA DECARO**, VINCENZO DE FALCO, FRANCESCA DEGL'INNOCENTI, FRANCESCA DELLA ROSA, OTTAVIO DI BELLA, GIUSEPPE DI GENIO, BRUNO DI GIACOMO RUSSO, LUCA DI GIOVANNI, **GIAMPIERO DI PLINIO**, LUCA FANOTTO, SOLANGE FATAL, FIORE FONTANAROSA, TIZIANA FORTUNA, **TOMMASO EDOARDO FROSINI**, CRISTINA GAZZETTA, ANNALaura GIANNELLI, YLENIA GUERRA, THIAGO JORDACE, VINCENZO LARUFFA, EMANUELA LATERZA, **DONATO LIMONE**, CLAUDIO LOFRUMENTO, VALERIO LUBELLO, PIETRO MASALA, GRETA MASSA GALLERANO, CRISTIANA MAZZUOLI, **LUCA MEZZETTI, PIER LUIGI PETRILLO**, MARIA NAZARENA RODRIGUEZ FIRPO, STELLA ROMANO, PIER MARCO ROSA SALVA, FLORIANA SANTAGATA, SIMONA SASSO, ELISA SCOTTI, ANNA SIMONATI, CHIARA SORBELLO, ALESSANDRA TOMMASINI, BARBARA VALENZANO, ALESSANDRO ZAGARELLA

TOMO II

scritti di

LORENZO BAIRATI, CARLA BASSU, ANTONIO BELLIZZI DI SAN LORENZO, SILVIA BOLOGNINI, BARBARA LILLA BOSCHETTI, LUCA BUSCEMA, **GIAN FRANCO CARTEI**, MARÍA JOSÉ CAZORLA GONZÁLEZ, **GINEVRA CERRINA FERONI**, TANJA CERRUTI, LUDOVICA CHIUSI, DANIELA CORONA, LAURA DE GREGORIO, LUCA DI DONATO, CATERINA DRIGO, VERONICA FEDERICO, ALESSANDRA FORTI, **TOMMASO EDOARDO FROSINI**, FRANCESCO GALLARATI, FEDERICA GIRINELLI, ANTONIO GUSMAI, ANDREA IURATO, PAMELA LATTANZI, FRANCESCA LEONARDI, NICOLA LUCIFERO, ANTONIETTA LUPO, FRANCESCO MARTINES, GIOVANNA MASTRODONATO, EDOARDO MAZZANTI, **LUCA MEZZETTI**, PIETRO MILAZZO, FRANCESCA MINNI, MARIA MOCCHEGIANI, **ANDREA MORRONE**, LEANDRO MOURA DA SILVA, ALESSANDRO ODDI, VALERIA PAGANIZZA, BARBARA PASA, **PIER LUIGI PETRILLO**, FRANCESCA POLACCHINI, ALBERTO QUINTAVALLA, EDOARDO C. RAFFIOTTA, GIADA RAGONE, LUIGI RUFO, ROBERTO SALJA, LAURA SALVI, CLAUDIO SCIANCALEPORE, FRANCESCA SPAGNUOLO, GIULIANA STRAMBI, **GIOVANNI TARLI BARBIERI**, STEFANO VILLAMENA, ALICE VILLARI

Il volume contiene i *Paper* presentati nelle sei Sessioni tenute al Convegno internazionale *Ambiente, energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile*, Roma 5-6 ottobre (volume 1, tomo I), Firenze 7-8 ottobre 2015 (volume 1, tomo II), promosso dall'Istituto Italo-Iberoamericano di Diritto Costituzionale, dall'Università Unitelma Sapienza di Roma, dalla Fondazione CESIFIN Alberto Predieri, in collaborazione con l'Accademia dei Georgofili, con il patrocinio dell'Università degli Studi di Firenze, del Dipartimento Giuridico dell'Università di Firenze e di Milano EXPO 2015.

I contributi raccolti nel volume sono stati sottoposti a referaggio del Comitato Scientifico

Comitato scientifico:

Ginevra Cerrina Feroni, Marcello Figueredo, Tommaso Edoardo Frosini, Gaetano Golinelli, Luca Mezzetti, Giuseppe Morbidelli, Pier Luigi Petrillo, Calogero Pizzolo

This E-BOOK collects the Papers presented to the Six Sessions of the International Conference Environment, Energy, Food. Comparative Legal Models for Sustainable Development, Rome, October 5th - 6th (Volume 1, Tome I), Florence, October 7th - 8th 2015 (Volume 1, Tome II), promoted by Istituto Italo-Iberoamericano di Diritto Costituzionale, Università Unitelma Sapienza di Roma, Fondazione CESIFIN Alberto Predieri (Florence), in collaboration with Accademia dei Georgofili, with the sponsorship of Università degli Studi di Firenze, of Dipartimento Giuridico of Università di Firenze and Milano EXPO 2015.

The contributions collected in the book have been approved by Scientific Committee

Scientific Committee:

Ginevra Cerrina Feroni, Marcello Figueredo, Tommaso Edoardo Frosini, Gaetano Golinelli, Luca Mezzetti, Giuseppe Morbidelli, Pier Luigi Petrillo, Calogero Pizzolo

© 2016 Fondazione CESIFIN Alberto Predieri

ISBN 978-88-98742-05-9

Cesifin on line
gennaio 2016

www.cesifin.it

Indice tomo II*

PRESENTAZIONE DEL VOLUME	p. 13
Ginevra Cerrina Feroni - Tommaso Edoardo Frosini Luca Mezzetti - Pier Luigi Petrillo	
INTRODUCTION	p. 17
Ginevra Cerrina Feroni - Tommaso Edoardo Frosini Luca Mezzetti - Pier Luigi Petrillo	
PRESENTAZIONE DEL TOMO II	p. 21
Ginevra Cerrina Feroni	
INTRODUCTION TO THE FLORENCE SESSIONS	p. 25
Ginevra Cerrina Feroni	
1ª SESSIONE DIRITTO AL CIBO E SOVRANITÀ ALIMENTARE	
ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI DELLA SESSIONE IPOTESI PER UN DIRITTO COSTITUZIONALE DELL'ALIMENTAZIONE	p. 31
Andrea Morrone	
L'ALIMENTO COME BENE GIURIDICO	p. 41
Antonio Bellizzi di San Lorenzo	
ACCESS TO LAND, ACCESS TO FOOD AND LAND (USE) MANAGEMENT APPROACHES: A LEGAL (COMPARATIVE) ANALYSIS	p. 51
Barbara L. Boschetti	
LA TORSIONE SOLIDALE DELLA "MANO INVISIBILE" NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA PRODUZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE ALIMENTARI	p. 63
Luca Buscema	
LA TUTELA DEL DIRITTO AD UN CIBO ADEGUATO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA	p. 73
Tanja Cerruti	

* Il presente volume è diviso in due tomi. Il tomo I comprende le Sessioni del convegno tenute a Roma, il tomo II comprende le Sessioni tenute a Firenze.

EL PAPEL DE LOS SISTEMAS REGIONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN	p. 85
Ludovica Chiussi	
“DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO”: DIRITTO ALL’ALIMENTAZIONE E ORDINAMENTO CANONICO	p. 97
Laura De Gregorio	
IL RUOLO DEGLI ENTI LOCALI NELL’IMPLEMENTAZIONE DEL “DIRITTO AL CIBO ADEGUATO”	p. 109
Caterina Drigo	
SOVRANITÀ ALIMENTARE NEL SISTEMA ALIMENTARE GLOBALE: LA BATTAGLIA DEI SEMI	p. 121
Veronica Federico	
IL DIRITTO FONDAMENTALE AL CIBO ADEGUATO TRA ILLUSIONI E REALTÀ	p. 133
Antonio Gusmai	
IL “DIRITTO AD UN CIBO ADEGUATO” DAVANTI AI GIUDICI	p. 145
Maria Mocchegiani	
“VECCHI” E “NUOVI” ALIMENTI: GLI INSETTI EDIBILI. ASPETTI GIURIDICI E PROFILI DI SICUREZZA ALIMENTARE ED AMBIENTALE	p. 157
Valeria Paganizza	
IL DIRITTO AL CIBO COME DIRITTO (ANCHE) CULTURALE	p. 169
Francesca Polacchini	
LA TASSAZIONE NUTRIZIONALE TRA DIRITTO AD UNA SANA ALIMENTAZIONE E CRISI DELLE FINANZE PUBBLICHE	p. 179
Claudio Sciancalepore	

2ª SESSIONE

SICUREZZA ALIMENTARE E TUTELA DELLA SALUTE

ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI DELLA SESSIONE..... Giovanni Tarli Barbieri	p. 193
NORMAZIONE PUBBLICA E “CODICI” PRIVATI NELLA TUTELA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DELLA SALUTE Lorenzo Bairati- Barbara Pasa	p. 209
SICUREZZA ALIMENTARE E RAGIONEVOLEZZA. LA TUTELA DEI DIRITTI TRA PRINCIPIO DI PRECAUZIONE E PROPORZIONALITÀ Carla Bassu	p. 221
THE RULES ON FOOD LABELS IN THE FIGHT AGAINST OBESITY: A COMPARISON BETWEEN THE APPROACH OF THE EUROPEAN UNION AND THAT OF LATIN AMERICA Silvia Bolognini	p. 233
L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2015/412: UN NUOVO CAPITOLO NELL'INTRICATA SAGA DELL'AUTORIZZAZIONE DEGLI OGM NELL'UNIONE EUROPEA..... Daniela Corona	p. 245
IL NUOVO ORIZZONTE NORMATIVO DEGLI OGM: TUTTO CAMBIA AFFINCHÉ NULLA CAMBI? Luca Di Donato	p. 257
L'IMPATTO SULLA SALUTE E SULL'AMBIENTE DELLE MODERNE RELAZIONI AGRO-INDUSTRIALI Alessandra Forti	p. 269
GOVERNANCE DEL RISCHIO ALIMENTARE E ORDINAMENTI INTERDIPENDENTI: COSA RESTA DELLE AMMINISTRAZIONI NAZIONALI?..... Andrea Iurato	p. 281

LA SICUREZZA ALIMENTARE E LE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI	p. 293
Nicola Lucifero	
FOOD, HEALTH AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY: THE ROLE AND POLITICAL IMPLICATIONS OF THE GENETIC ENGINEERING IN THE EUROPEAN AND MEXICAN AGRIFOOD SYSTEM	p. 307
Antonietta Lupo	
SICUREZZA ALIMENTARE E DIRITTO AMMINISTRATIVO	p. 321
Francesco Martines	
SICUREZZA ALIMENTARE E RESPONSABILITÀ DA REATO DELL'ENTE COLLETTIVO. TRA LACUNE E SPUNTI <i>DE LEGE FERENDA</i>	p. 333
Edoardo Mazzanti	
LA DISCIPLINA GIURIDICA DEGLI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI IN AGRICOLTURA: UN "TERMOMETRO" DELL'EVOLUZIONE DELLA INTEGRAZIONE SOVRANAZIONALE NELLA SOCIETÀ DEL RISCHIO E DELLA PAURA	p. 345
Pietro Milazzo	
STILI DI VITA ALIMENTARI E COSTI DELLA SANITÀ. ESISTE UN "LIMITE COMPORTAMENTALE" ALLA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE?	p. 357
Francesca Minni	
SICUREZZA ALIMENTARE, TUTELA DEI CONSUMATORI E BIOTECNOLOGIE	p. 369
Alessandro Oddi	
L'ITALIA E LA QUESTIONE OGM ALLA LUCE DELLA RECENTE NORMATIVA UE	p. 381
Giada Ragone	
SICUREZZA ALIMENTARE: OGM E TUTELA DELLA SALUTE, LIBERI DI DIRE NO	p. 393
Luigi Rufo	

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE, TUTELA DELLA SALUTE E OGM. IL POTERE DI SCELTA DELL'IMPRENDITORE E DEL CONSUMATORE TRA LIBERTÀ DI INIZIATIVA PRIVATA E RETAGGI AUTORITARI.....	p. 405
Roberto Saija	
LA "RI-NAZIONALIZZAZIONE" DELLA DISCIPLINA DEGLI OGM: LUCI E OMBRE DELLA REGOLAZIONE NELL'UNIONE EUROPEA.....	p. 417
Laura Salvi	
L'INCIDENZA DELLA DIRETTIVA UE 2015/412 SULLA COLTIVAZIONE DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI NEGLI STATI REGIONALI SPAGNOLO E ITALIANO	p. 429
María José Cazorla González - Giuliana Strambi	
3ª Sessione	
PRODOTTI TIPICI E IDENTITÀ TERRITORIALE	
ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI DELLA SESSIONE.....	p. 443
Gian Franco Cartei	
I MARCHI REGIONALI DI QUALITÀ CON INDICAZIONE DI PROVENIENZA: OSTACOLI AL LIBERO SCAMBIO O NUOVA FRONTIERA DELLA POLITICA AGRICOLA EUROPEA?	p. 445
Francesco Gallarati	
ITALIAN SOUNDING - MADE IN ITALY - MARKETING - PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE. GLI ALIMENTI CHE SUONANO ITALIANO: IL FENOMENO DELL'ITALIAN SOUNDING E LE FORME DI TUTELA.....	p. 457
Federica Girinelli	
IMPRESA AGRICOLA E FUNDRAISING	p. 469
Francesca Leonardi	

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI COMPOSTI RELATIVI ALLA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE Giovanna Mastrodonato	p. 479
BIODIVERSITÀ E BIOTECNOLOGIA: ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE INTERNAZIONALE DELL'AGRICOLTURA E SULLA CORNICE GIURIDICA DELL'ACCESSO ALLE RISORSE GENETICHE	p. 489
Leandro Moura da Silva	
L'INFLUENZA DELLA GOVERNANCE MULTILIVELLO SULLA GESTIONE DELL'ACQUA: I CASI DELL'UNIONE EUROPEA E DEL MERCOSUR	p. 499
Alberto Quintavalla	
LA PROTEZIONE MULTILIVELLO DELLE TIPICITÀ AGROALIMENTARI TRA DIRITTO GLOBALE E LEGISLAZIONE NAZIONALE	p. 511
Edoardo C. Raffiotta	
ACCESSO ALL'ACQUA E WATER GRABBING NEL CONTESTO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE: SPUNTI DI RIFLESSIONE SULLA TUTELA DEL DIRITTO UMANO ALL'ACQUA A PARTIRE DALL'ESPERIENZA DELL'AMERICA LATINA	p. 525
Francesca Spagnuolo	
IL SISTEMA EUROPEO DI TUTELA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE	p. 537
Alice Villari	
AGRICOLTURA ED ENERGIA: DALLO "SCONTRO" FRA INTERESSI ALLA LOGICA DI "MUTUO SOSTEGNO"	p. 549
Pamela Lattanzi - Stefano Villamena	
BIBLIOGRAFIA VOLUME 1, TOMO II	p. 561
GLI AUTORI VOLUME 1, TOMO II	p. 615

LA TUTELA DEL DIRITTO AD UN CIBO ADEGUATO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Tanja Cerruti

SOMMARIO: 1. Cenni introduttivi. - 2. Il quadro internazionale e le diverse accezioni del “diritto ad un cibo adeguato”. - 3. L’esperienza del Brasile. - 4. Il diritto ad un cibo adeguato in Europa. - 5. La tutela delle tre accezioni del diritto ad un cibo adeguato nella Costituzione italiana. - 6. L’esigenza di accentuare la tutela del diritto ed il perseguimento del dovere ad un consumo adeguato di cibo.

Abstract

A differenza di quelle di altre zone del mondo, le Costituzioni dei Paesi dell’UE non tutelano espressamente il diritto al cibo e, benché la normativa derivata dell’Unione si occupi di generi alimentari, neanche le dichiarazioni di diritti europee vi accennano.

A sua volta, la Costituzione italiana non contempla espressamente il “diritto ad un cibo adeguato” fra le prerogative riconosciute ai suoi cittadini.

Nonostante questo, si può affermare che il diritto al cibo goda di una copertura costituzionale e, in caso affermativo, in relazione a quali aspetti in particolare?

Partendo da tali interrogativi, questo contributo cercherà d’individuare, sulla base dei principali documenti internazionali ed alla luce del confronto con l’esperienza di un Paese sud-americano – il Brasile – quali profili di tutela debbano ritenersi ricompresi nel diritto ad un cibo adeguato, come si possano eventualmente ricavare dalla nostra Costituzione e in relazione a quale aspetto potrebbe essere utile prefigurare un rafforzamento della loro tutela.

1. Cenni introduttivi

Negli ultimi mesi, grazie alla sensibilizzazione suscitata dagli eventi legati ad Expo Milano 2015, in Italia l’attenzione mediatica e politica si è soffermata con una certa frequenza sul tema dell’alimentazione, che è stato affrontato anche dal punto di vista del diritto costituzionale, con l’affermazione dell’opportunità che un vero e proprio diritto al cibo trovi espressa previsione

nella nostra Carta¹.

La Costituzione italiana non contempla infatti espressamente il “diritto ad un cibo adeguato” fra le prerogative riconosciute ai suoi cittadini né un’analoga previsione è contenuta nel circuito delle garanzie europee.

Nonostante questo, si può affermare che il diritto al cibo goda di una copertura costituzionale e, in caso affermativo, in relazione a quali aspetti in particolare?

Partendo da tali interrogativi, questo contributo cercherà d’individuare – sulla base dei principali documenti internazionali ed alla luce del confronto con l’esperienza di un Paese sud-americano – quali profili di tutela debbano ritenersi ricompresi nel diritto ad un cibo adeguato e come si possano eventualmente ricavare dalla nostra Costituzione.

2. Il quadro internazionale e le diverse accezioni del “diritto ad un cibo adeguato”

In seno alla Comunità internazionale il diritto al cibo è stato inserito fra le posizioni giuridiche meritevoli di tutela sin dall’indomani del secondo conflitto mondiale².

I principali riferimenti normativi sono costituiti dall’art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU), che afferma il diritto di ogni individuo ad “un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia”, con particolare riguardo ad una serie di beni, il primo dei quali è l’alimentazione, e dall’art. 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, che prevede il riconoscimento del “diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, che includa un’alimentazione, un vestiario, ed un alloggio adeguati (...)” e del “diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame”.

Se la DUDU delinea la tutela del diritto al cibo nel quadro della necessità di garantire salute e benessere, il successivo Patto sui diritti economici, sociali e culturali introduce un ulteriore requisito di basilare importanza, prescrivendo che il cibo deve essere “adeguato”.

Ai fini dell’interpretazione delle disposizioni del Patto, fondamentale è l’esegesi che ne ha dato, più di trent’anni dopo, il Comitato sui diritti economici,

¹ In tal senso si è espresso, nel febbraio scorso, il Ministro delle Politiche agricole Martina, v. l’intervista riportata in http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/15_febbraio_07/martina-il-diritto-cibo-va-inserito-costituzione-11983d82-aeac-11e4-99b7-9c6efa2c2dde.shtml.

² Sulla necessità che la previsione di tali norme sia accompagnata dall’attuazione a livello nazionale, M.J. DERMOTT, *Constitutionalizing an Enforceable Right to Food: A Tool for Combating Hunger*, in *Boston College Internat. and Compar. Law Review*, 2012, 2, 544 ss.

sociali e culturali, i cui principali meriti consistono nell'aver definito il diritto ad un cibo adeguato e nell'aver fissato gli obblighi degli Stati in relazione alla sua attuazione. Quanto al primo aspetto, a detta del Comitato "The right to adequate food is realized when every man, woman and child, alone or in community with others, has physical and economic access at all times to adequate food or means for its procurement" ed il *core content* del diritto implica "the availability of food in a quantity and quality sufficient to satisfy the dietary needs of individuals, free from adverse substances, and acceptable within a given culture" e "the accessibility of such food in ways that are sustainable and that do not interfere with the enjoyment of other human rights"³.

Un altro importante tassello nella ricostruzione dei contenuti è stato posto dal Relatore speciale dell'ONU per il diritto al cibo che lo ha definito il diritto "di avere un accesso regolare, permanente e libero, sia direttamente sia tramite acquisti monetari, a cibo quantitativamente e qualitativamente adeguato e sufficiente, corrispondente alle tradizioni culturali della popolazione di cui fa parte il consumatore e in grado di assicurare una vita fisica e mentale, individuale e collettiva, priva di angoscia, soddisfacente e degna"⁴.

Ai sopraccitati richiami normativi – che costituiscono solo le pietre miliari di un ricco apparato di tutela internazionale – va sicuramente riconosciuto un apporto decisivo non solo per la codificazione del diritto ad un cibo adeguato, ma anche per la definizione dei contenuti che gli si devono attribuire.

A questo proposito, escludendo dalla riflessione tutti quegli aspetti che, convogliando nella definizione di diritto dell'alimentazione, riguardano il "percorso della filiera alimentare", con i passaggi della produzione, della commercializzazione e del consumo⁵, si ritiene che nel concetto di "diritto al cibo adeguato" si possano individuare tre profili di tutela distinti e concentrici che vanno dalla basilare prerogativa del singolo individuo di disporre dell'apporto nutrizionale necessario per vivere e, possibilmente, per condurre un'esistenza dignitosa, alla più "raffinata" pretesa di decidere della propria alimentazione in base alle convinzioni personali e religiose in cui si riconosce, all'ancor più complessa aspettativa di ricevere le informazioni necessarie ad effettuare, in

³ V. il *General Comment E/C.12/1999/5, The right to adequate food, art. 11* del Comitato, in particolare i parr. 6-15 e le considerazioni di C. RICCI, *Salute e alimentazione: profili di diritto internazionale*, in P. MACCHIA (a cura di), *La persona e l'alimentazione: valutazione clinica e diritto alla salute. Profili clinici, giuridici, culturali ed etico-religiosi?*, Atti del Convegno di Asti, 30 novembre 2012, Roma, 2014, 37 ss.; M. FASCIGLIONE, *La tutela del diritto all'alimentazione in situazioni di crisi economico-finanziaria: alcune riflessioni*, in *Diritti umani e dir. intern.*, 2014, 434 ss.

⁴ J. ZIEGLER, *Dalla parte dei deboli. Il diritto all'alimentazione*, Milano, 2004, 49.

⁵ G. CORDINI, *Salute, ambiente e alimentazione: i profili costituzionali*, in P. MACCHIA (a cura di), cit., 30.

relazione al cibo, quelle scelte che ne consentano un uso ottimale per il singolo e rispettoso degli altri.

Se i primi due profili emergono più chiaramente dai testi sopraccitati, il terzo costituisce il necessario completamento del diritto ad un cibo adeguato in un quadro mondiale che vede, accanto al dramma della denutrizione di milioni di persone, i problemi derivanti dalle abitudini alimentari non corrette di altre.

3. L'esperienza del Brasile

Nella maggior parte dei Paesi europei i documenti adottati in seno all'ONU costituiscono l'unica fonte di garanzia espressa del diritto al cibo. In altre realtà tale diritto trova invece una tutela giuridica multilivello che deriva, oltre che dagli strumenti internazionali, dai documenti approvati nell'ambito di organizzazioni di carattere sovranazionale e dalle stesse Carte costituzionali.

Un caso emblematico è rappresentato dal Brasile, in cui la tutela del diritto al cibo non solo è garantita a livello costituzionale e sovranazionale⁶ ma è corredata anche da un ricco apparato istituzionale volto a consentirne l'attuazione.

La Costituzione brasiliana è stata adottata nel 1988, al seguito di un ventennio di dittatura e di quasi due secoli di travagliata storia costituzionale⁷. Definita "Constituição Cidadã" dal Presidente dell'Assemblea costituente per "esaltarne il carattere di programma (vincolante) d'inclusione sociale 'globale'"⁸, la Carta si caratterizza per la lunghezza del suo testo e la formulazione dettagliata di molte disposizioni, che ne riflettono la natura compromissoria⁹.

⁶ Per la tutela sovranazionale si vedano i principali documenti adottati nell'ambito dell'Organizzazione degli Stati americani, come il *Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione Americana sui Diritti umani nell'area dei diritti economici, sociali e culturali*, art. 12 e la *Carta dell'Organizzazione degli Stati americani*, art. 34, j. Le differenze che dividono il processo d'integrazione d'Oltre Oceano da quello europeo si ripercuotono sulle rispettive modalità di tutela *multilevel* dei diritti, come osserva M. CARDUCCI, *Il difficile confronto tra Europa e America latina su diritto giurisprudenziale e tutela multiordinamentale dei diritti fondamentali*, in *Federalismi - Focus Human Rights*, 4/2013, 10 ss.

⁷ In proposito v., *ex plurimis*, A.C. WOLKMER, *Pluralismo giuridico e costituzionalismo brasiliano*, in *Riv. dir. pubbl. compar. eur.*, 2012, 357, ss; M.G. LOSANO, *I diritti fondamentali nelle Costituzioni brasiliane del XX secolo*, in *Archivio di diritto e storia costituzionali, dircost.di.unito.it*.

⁸ P. LOGROSCINO, *Brasile: la "parzializzazione" delle modifiche tacite della Costituzione*, in *Riv. dir. pubbl. comp. ed eur.*, 2009, 1788.

⁹ G. VAGLI, *La Costituzione brasiliana del 1988*, in *Quaderni cost.*, 1998, 527; M. CARDUCCI-W. DE MOURA AGRA-A. RAMOS TAVARES, *Costituzione "cittadina" e*

Uno degli ambiti di maggiore esaustività concerne proprio i diritti sociali, oggetto di una tutela molto ampia sia dal punto di vista dei beni garantiti sia dal punto di vista dei soggetti ritenuti meritevoli di protezione.

Nonostante questo, nell'elenco dei "diritti sociali stabiliti da questa Costituzione" di cui all'art. 6, individuati in istruzione, salute, lavoro, tempo libero, sicurezza, sicurezza sociale, protezione della maternità e dell'infanzia ed assistenza agli indigenti, il cibo (così come l'abitazione, inserita nel 2000) non era stato originariamente menzionato.

Altre disposizioni costituzionali prendevano però già in considerazione l'alimentazione, sia dal punto di vista della garanzia del diritto, assicurata a taluni soggetti direttamente (studenti, art. 208, comma VII; bambini e adolescenti, art. 227) o attraverso la possibilità di procurarselo (ai lavoratori urbani e rurali è garantito un "salario minimo, fissato dalla legge, uniforme a livello nazionale, in grado di soddisfare le loro necessità vitali fondamentali e quelle delle loro famiglie, come abitazione, cibo, istruzione (...)", art. 7, comma IV; alle persone disabili o anziane che non siano in grado di provvedere al proprio sostentamento direttamente o tramite le loro famiglie, la Costituzione assicura un reddito minimo, art. 203, comma V), sia dal punto di vista del riparto delle competenze fra gli enti territoriali¹⁰.

Nel 2010 il cibo viene inserito anche formalmente nell'elenco dei diritti sociali di cui all'art. 6 con un emendamento¹¹ che costituisce il momento di approdo, sul piano costituzionale, di un processo di sensibilizzazione politica sul tema dell'alimentazione, sviluppatosi nel ventennio precedente per effetto di spinte sia interne al Paese, sia derivanti dall'influenza delle organizzazioni internazionali. Non va inoltre trascurata la vicinanza geografica e culturale del Brasile alle correnti di pensiero emerse nell'ambito del c.d. "nuevo constitucionalismo"¹² (che invitano alla valorizzazione dei diritti collegati alla natura¹³) e, pur su un diverso piano, a quelle sostenute sulla sovranità alimentare dal movimento "Via Campesina"¹⁴.

costituzionalismo comunitario, in *Riv. dir. pubbl. comp. ed eur.*, 2008, 1346.

¹⁰ A titolo esemplificativo, si pensi agli artt. 23, comma VIII; 200 comma VI; 243.

¹¹ EMC 64 DEL 4 febbraio 2010.

¹² M. PETERS MELO, *Neocostituzionalismo e "nuevo constitucionalismo" in America latina*, in *Riv. dir. pubbl. comp. ed eur.*, 2012, 342 ss.

¹³ M. FIGUEREIDO, *General Observations and Commentaries on the "Latin-American Ius Constitutionale Commune International Seminar on Human Rights: The emergence of a New Public Law in the 21st Century"*, in *Federalismi*, 2013, 22, 11; M. CARDUCCI, *Costituzionalismo e sopravvivenza umana*, in *diritticomparati.it*, 2014.

¹⁴ A. RINELLA-H. OKORONKO, *Sovranità alimentare e diritto al cibo*, in *Riv. dir. pubbl. comp. ed eur.*, 2015, 89 ss.

Sul fronte interno, gli elementi salienti del complesso processo che ha preceduto la revisione costituzionale possono essere identificati, senza pretese di esaustività, nella previsione di appositi organi istituzionali¹⁵; nell'adozione della legge federale che ha istituito il *National System for Food and Nutrition Security*¹⁶; nell'avvio di una serie di politiche governative fra cui "Fome Zero", nell'ambito della quale vengono realizzate azioni integrate, anche in collaborazione con la società civile ed iniziative settoriali come *Bolsa Família*, che prevede trasferimenti di reddito¹⁷. Dopo la novella costituzionale sono state avviate nuove politiche sociali fra cui *Brasil sem miséria* che include nella sua ampia sfera d'azione anche il settore alimentare¹⁸.

Pur inserito in un contesto profondamente diverso da quello europeo, il Brasile costituisce un modello di tutela in cui la garanzia delle previsioni costituzionali supporta un complesso apparato istituzionale e normativo che tenta di dare attuazione al diritto al cibo, inteso soprattutto nella sua accezione di accesso alle risorse alimentari.

4. Il diritto ad un cibo adeguato in Europa

Tornando nel Vecchio Continente, il diritto a un cibo adeguato, oltre a non essere menzionato nella maggior parte delle Costituzioni, non viene riconosciuto espressamente neanche nel circuito delle garanzie europee. Tale scelta risulta particolarmente singolare nel sistema giuridico dell'Unione, sia in quanto la normativa derivata, che si occupa in misura consistente di generi alimentari, avrebbe potuto influenzare le previsioni della Carta di Nizza, sia in quanto questa, risultando "ricca di 'nuovi' diritti e di circostanziate garanzie sociali"¹⁹,

¹⁵ Quello di maggior rilievo è il CONSEA, *Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional*.

¹⁶ *National Food and Nutritional Security Framework Law* (LOSAN), 15 September 2006, n. 11346.

¹⁷ V. FAO, *Right to food. Lessons learned in Brazil*, Roma, 2007, in <http://www.fao.org/docrep/010/a1331e/a1331e00.htm>.

¹⁸ M. PIERRI, *Il welfare in Brasile*, in *Riv. dir. pubbl. comp. ed eur.*, 2013, 1471 ss.; M. MENDONÇA LEÃO-R. S. MALUF, *Effective public policies and active citizenship. Brazil's experience of building a Food and Nutrition Security System, 2012-2013*, in <http://gpsaknowledge.org/knowledge-repository/effective-public-policies-and-active-citizenship-brazils-experience-of-building-a-food-and-nutrition-security-system/#.Vdm-TI3vrMw>.

¹⁹ L. CASSETTI, *La "costruzione" dei diritti sociali nell'approccio della Corte Interamericana e della Corte europea di Strasburgo: contenuto, limiti e prospettive della "comunicazione" giurisprudenziale, in federalismi – Focus Human Rights*, 2014, 2, 4.

avrebbe ragionevolmente potuto prevedere anche tale prerogativa²⁰.

Un'operazione ermeneutica e forse un po' forzata consente però di ricavare i primi due profili di tutela del diritto al cibo sopra individuati dai principali cataloghi di diritti europei.

Per la Carta di Nizza, la possibilità di accedere alle fonti di nutrimento può derivare dalle disposizioni che garantiscono la dignità umana, la vita, l'integrità fisica e psichica della persona, la libertà professionale e il diritto di lavorare, un'assistenza sociale e un'assistenza abitativa "volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti" e la protezione della salute, oltre alla tutela dei consumatori; la garanzia della libertà delle scelte individuali in materia può invece emergere dalle disposizioni su libertà e sicurezza, rispetto della vita privata e familiare, libertà di pensiero, coscienza e religione, divieto di discriminazione, in combinato disposto con la garanzia del rispetto, da parte dell'Unione, della diversità culturale, religiosa e linguistica (artt. 1, 2, 3, 6, 7, 10, 15, 21, 22, 34, 35, 38).

Per quanto concerne i documenti del Consiglio d'Europa, per la CEDU si possono analogamente dedurre la tutela dell'accessibilità e della libertà delle scelte principalmente dalle disposizioni che tutelano i diritti alla vita, alla libertà e alla sicurezza, al rispetto della vita privata e familiare, alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione e che impongono il divieto di discriminazione (artt. 2, 5, 8, 9, 14).

In riferimento alla Carta sociale europea, il diritto di accedere al cibo può essere ricavato dall'art. 1 della Parte II che, per garantire l'effettivo esercizio del diritto al lavoro, impegna le parti anche a "tutelare in modo efficace il diritto del lavoratore di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso"; dall'art. 4 che, elencando gli impegni che le parti si assumono al fine di "garantire l'effettivo esercizio del diritto ad un'equa retribuzione", vi annovera quello di "riconoscere il diritto dei lavoratori ad una retribuzione sufficiente tale da garantire ad essi e alle loro famiglie un livello di vita dignitoso"; dall'art. 16, che impone agli Stati la "tutela economica, giuridica e sociale della vita di famiglia"²¹.

Dalla veloce rassegna di cui sopra emerge quindi che se i primi due profili di tutela del diritto al cibo possono considerarsi, pur con un'interpretazione molto estensiva delle disposizioni dedicate ad altri diritti, assistiti dalle dovute

²⁰ Sugli interventi dell'Unione per la sicurezza alimentare v. *amplius* G. CORDINI, cit., 35 ss. e C. BIGLIA-S. GABBAI, *Consumare alimenti sicuri è un diritto?*, in P. MACCHIA (a cura di), cit., 209.

²¹ La Carta sociale viene però spesso usata dal Giudice di Strasburgo come mero argomento *adiuvandum* delle garanzie disposte dalla CEDU, L. CASSETTI, cit., 19. Sulla vincolatività delle disposizioni della Parte II della Carta v. Parte III, art. A, par. 1, lett. b) e c) della stessa.

garanzie, più arduo risulta ricavare anche la tutela del terzo, cioè del diritto a ricevere informazioni adeguate in materia.

Più di recente, il diritto al cibo ha guadagnato una protezione più specifica (seppur non vincolante) all'interno del Consiglio d'Europa, costituendo l'oggetto di una risoluzione dell'Assemblea Parlamentare, "La sicurezza alimentare: una sfida permanente che riguarda tutti"²². Dopo aver ribadito che il cibo è "our more basic need and right" (punto 2), tale documento indica agli Stati una serie di interventi da intraprendere in relazione ai molteplici aspetti di criticità del settore dell'alimentazione. Fra questi e, in particolare, fra le azioni da avviare per ottenere un consumo più responsabile dei generi alimentari, c'è anche quella di "provide the public with proper food education so as to promote healthy eating habits and reduce the increasingly widespread problem of excessive weight and obesity" (punto 8.2.3).

L'approvazione della risoluzione del 2013, oltre a risultare indicativa del fatto che si sta allentando quello stretto legame fra tutela del diritto al lavoro e alla sicurezza sociale e garanzia di un'alimentazione corretta che aveva indotto ad omettere la seconda dalle dichiarazioni dei diritti²³, testimonia la consapevolezza del fatto che fra i problemi da affrontare c'è anche quello per cui "The population at large needs to make better informed consumer choices" (punto 4).

5. La tutela delle tre accezioni del diritto ad un cibo adeguato nella Costituzione italiana

Le considerazioni svolte a proposito delle Carte dei diritti europee valgono anche per la Costituzione italiana, molte delle cui disposizioni paiono offrire (insieme all'art. 117, 1° comma) un ancoraggio indiretto al diritto ad un cibo adeguato e, come avviene per le altre posizioni giuridiche contemplate dalla nostra Carta, anche ad un correlativo dovere²⁴.

Il diritto al cibo, inteso come possibilità di procurarsi il nutrimento,

²² Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, *Resolution 1957* (2013). Più di recente, anche il Parlamento europeo è intervenuto con la risoluzione del 30 aprile 2015, *Expo Milano 2015: Nutrire il pianeta, energia per la vita*; sulla correttezza dell'alimentazione, v. i punti AM del *considerando*, 4, 32, 33.

²³ M. BOTTIGLIERI, *Le autonomie locali sono tenute ad attuare il diritto al cibo adeguato dei cittadini europei? Commento a risoluzione assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa n. 1957/2013 adottata il 3 ottobre 2013*, in www.drasd.unipmn.it.

²⁴ Sulla "corrispondenza biunivoca" fra diritti e doveri v. *amplius* A. POGGI, *I diritti delle persone. Lo stato sociale come Repubblica dei diritti e dei doveri*, Milano, 2014, 61 ss.

troverebbe la sua indiretta garanzia *in primis* nel diritto/dovere al lavoro²⁵ e, in subordine, nell'assicurazione di un diritto al "mantenimento" per i cittadini "inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere" (art. 38).

La sede costituzionale in cui tale diritto sembra conoscere il suo principale riconoscimento è quindi il Titolo III della Parte I, con la garanzia della tutela del lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni" (art. 35), di una retribuzione che sia "in ogni caso sufficiente ad assicurare" al lavoratore ed alla famiglia "un'esistenza libera e dignitosa" (art. 36) e dell'assistenza di cui al sopracitato art. 38.

A loro volta, le disposizioni che dispongono la possibilità, ad opera della legge, d'indirizzare e coordinare l'iniziativa economica privata a fini sociali (art. 41) e di limitare la proprietà privata "allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti" (art. 42), seppur con una certa forzatura possono essere lette, insieme ai successivi artt. 43 e 44, nel senso di consentire degli interventi statali "redistributivi" volti a garantire anche il diritto al cibo. Nella stessa direzione va l'art. 47 che annovera fra le finalità preferenziali del risparmio l'accesso alla "proprietà diretta coltivatrice".

La pretesa ad un'alimentazione, essendo implicita nello stesso diritto alla vita, discende poi inevitabilmente dal diritto alla salute (art. 32) che è dipendente e, spesso, strettamente correlato all'alimentazione (*v. infra*).

Considerando il risvolto dei doveri, occorre richiamare gli obblighi di assistenza che s'instaurano fra i coniugi (pur non direttamente previsti dall'art. 29) e nei rapporti di parentela, con particolare riferimento a quelli imposti ai genitori nei confronti dei figli, al cui adempimento, se necessario, concorre anche lo Stato (artt. 30 e 31).

Il quadro di diritti/doveri relativi al cibo viene ulteriormente cementato dai principi fondamentali e, in particolare, dagli artt. 2, nella parte in cui contempla i diritti "inviolabili" dell'uomo²⁶ e richiede l'adempimento dei "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"; 3, sia nella parte in cui allude alla "pari dignità sociale" dei cittadini, sia laddove prevede il principio di eguaglianza in senso sostanziale; 1 e soprattutto 4, per il già citato rilievo che attribuiscono al diritto/dovere al lavoro. Fra questi, un ruolo di particolare importanza spetta al principio solidaristico, in nome del quale lo Stato può incentivare tutte quelle iniziative che mirano ad andare incontro alle necessità alimentari dei singoli facendo leva sulla collaborazione dei loro concittadini (si

²⁵ M. BOTTIGLIERI-F. PIZZOLATO, *Diritto al cibo: politiche, non riforme costituzionali*, in *Nutrire il pianeta: per un paradigma di sviluppo inclusivo e sostenibile*, 2015, 1, 43.

²⁶ Sull'interpretazione dell'art. 2 come norma a "fattispecie aperta" v., *ex plurimis*, P. CARETTI, *I diritti fondamentali*, Torino, 2011, 173 ss.

pensi emblematicamente ai banchi alimentari)²⁷.

Spostando l'attenzione sull'accezione di diritto al cibo come possibilità di decidere autonomamente del proprio regime alimentare, altre disposizioni costituzionali offrono, sempre indirettamente, tutela. Il primo riferimento è all'art. 13, che consente di ricavare tale prerogativa dalla sfera della libertà personale e poi all'art. 19 che, in combinato disposto con gli artt. 7 e 8, impone il rispetto delle c.d. regole alimentari religiose²⁸. Un'ulteriore operazione ermeneutica porterebbe poi a dedurre il rispetto delle scelte alimentari dei singoli all'interno di contesti specifici come quello carcerario, scolastico, sanitario (artt. 13, 4° comma e 27, 3° comma; 33 e 34; 32) e, più in generale, negli ambienti di lavoro²⁹.

La terza possibile accezione del diritto ad un cibo adeguato, cioè la prerogativa di ricevere informazioni appropriate in materia, risulta la più carente sul fronte degli appigli costituzionali. Volendo però ricercare un fondamento costituzionale, si troverebbe nell'art. 32, in quanto il possesso di informazioni appropriate costituisce un elemento essenziale per compiere, riguardo all'alimentazione, le scelte più consone alla tutela della salute.

6. L'esigenza di accentuare la tutela del diritto ed il perseguimento del dovere ad un consumo adeguato di cibo

L'ampia, seppur indiretta, tutela che il diritto ad un cibo adeguato trova nella nostra Costituzione è quindi prevalentemente rivolta al profilo relativo all'accesso ai generi alimentari, il cui rilievo è confermato anche dalla (scarsa) giurisprudenza costituzionale sul punto. Sull'alimentazione, la Corte costituzionale è stata infatti quasi sempre interpellata in relazione al riparto di competenze fra lo Stato e le Regioni, soprattutto a partire dalla revisione del 2001, che ha inserito la materia fra quelle di legislazione concorrente e, nella maggior parte dei casi, le sue pronunce si sono limitate a decidere sulla paternità della disciplina.

Nei pochi casi in cui si è anche addentrata più specificamente sui profili di tutela del diritto al cibo, la Corte non ha esitato però ad affermare il rilievo

²⁷ Sul fronte delle politiche pubbliche, secondo F. PIZZOLATO, *Il diritto all'alimentazione. Un bisogno fondamentale povero di tutele*, in *Orientamenti pastorali*, 2015, 139, la previsione di una forma di reddito minimo rimane invece la "via maestra".

²⁸ M. BOTTIGLIERI, *Diritto al cibo adeguato e libertà religiosa nella Costituzione italiana*, in *Orientamenti sociali sardi*, 2015, 1, 39 ss.

²⁹ M. BOTTIGLIERI, *Il diritto ad un cibo adeguato: profili comparati di tutela costituzionale e questioni di giustiziabilità*, in P. MACCHIA (a cura di), cit., 242-254.

primario che esso riveste nel panorama dei diritti e la sua collocazione fra quei livelli essenziali che legittimano, soprattutto in condizioni eccezionali, l'intervento statale in deroga al riparto di competenze fra Stato e Regioni. Così è stato in occasione della nota vicenda della "carta acquisti", quando il Giudice delle Leggi ha ritenuto che il complesso degli artt. 2; 3, 2° comma; 38; 117, 2° comma, lett. m), della Costituzione "permette, anzitutto, di ricondurre tra i "diritti sociali" di cui deve farsi carico il legislatore nazionale il diritto a conseguire le prestazioni imprescindibili per alleviare situazioni di estremo bisogno – in particolare, alimentare – e di affermare il dovere dello Stato di stabilirne le caratteristiche qualitative e quantitative (...)"³⁰.

Per quanto riguarda il secondo profilo, cioè il diritto al rispetto delle scelte alimentari, si ritiene che, ancora una volta, il testo costituzionale offra un'adeguata tutela, benché le trasformazioni che stanno interessando la nostra società dal punto di vista etnico, religioso e culturale impongano al legislatore di mantenere vigile l'attenzione.

Più complesso e meritevole di attenzione è invece il terzo aspetto, cioè il diritto di ricevere (ma anche il dovere di procurarsi!) informazioni appropriate sul consumo dei generi alimentari.

Uno dei risvolti più critici del c.d. "paradosso dell'abbondanza" è proprio il fatto che, a fronte di una potenziale ampia disponibilità di risorse alimentari³¹, la loro disomogenea distribuzione fa sì che una considerevole parte degli abitanti del pianeta affronti quotidianamente la fame o la malnutrizione ed un'altra – ben più piccola – parte, forte della facile accessibilità e, talvolta, dell'assenza di limiti, non solo incorra in sprechi ma ne faccia un uso nocivo per la propria salute.

Se i problemi della redistribuzione delle risorse e della sostenibilità del loro utilizzo devono essere affrontati in una prospettiva mondiale, quelli derivanti da un errato consumo di generi alimentari possono essere invece gestiti anche a livello nazionale, risultando strettamente connessi con il diritto/dovere, costituzionalmente previsto, alla salute.

A questo proposito potrebbe risultare allora utile rafforzare, nel quadro costituzionale di cui all'art. 32, il riferimento ad un'alimentazione corretta, adeguata, che si prefigurerebbe come il diritto di ricevere le dovute informazioni in materia, ma anche come il dovere di attenersi a determinate indicazioni a beneficio proprio e della società. E' noto infatti che per effetto di uno smodato o inappropriato consumo di generi alimentari possono insorgere numerose

³⁰ Corte cost., sentenza 11 gennaio 2010, n. 10 e, in tal senso, Id., sentenza 26 marzo 2013, n. 62.

³¹ *Ex plurimis*, C. CERTOMÀ, *Diritto al Cibo, Sicurezza Alimentare, Sovranità Alimentare*, in *Riv. dir. alimentare*, 2010, 4.

patologie che vanno ad incidere, oltre che sul benessere del singolo, sui costi dei sistemi sanitario e della previdenza sociale.

A prescindere dal fatto che il fondamento costituzionale del diritto alle informazioni (e del corrispondente dovere di un consumo consapevole dei generi alimentari) si ricavi dall'art. 32 in via interpretativa oppure menzionandovi espressamente l'alimentazione, la sua realizzazione dovrebbe coinvolgere trasversalmente diversi ambiti. Nel settore dell'istruzione si potrebbe ad esempio potenziare la formazione e promuovere il consumo di determinati alimenti in aula³²; nell'ambito della tutela della salute, pur nella consapevolezza della delicatezza delle singole situazioni, si potrebbero penalizzare economicamente coloro che, a causa di comportamenti alimentari errati e reiterati, mettano seriamente a repentaglio il benessere proprio o quello dei familiari che sono loro affidati; nella stessa direzione si potrebbe infine procedere anche nell'ambito della produzione di generi alimentari, introducendo misure che, sotto la forma di disincentivo all'acquisto di determinati prodotti e d'incentivo per altri, inducano i consumatori a prediligere cibi e bevande meno nocivi; un ruolo fondamentale spetterebbe infine ai mezzi dell'informazione, che potrebbero sensibilizzare i consumatori sull'opportunità di una sana alimentazione.

Il varo di simili politiche incontrerebbe non pochi ostacoli. A parte quelli derivanti dalla rivendicazione degli interessi economici sacrificati³³, anche sul piano costituzionale si scontrerebbe l'esigenza di bilanciare il diritto/dovere di mangiare bene, con la prerogativa, a sua volta insita nel diritto ad un cibo adeguato, di compiere liberamente le proprie scelte in ambito alimentare e, più in generale, con le garanzie apprestate dal combinato disposto degli artt. 13 e 32.

Pur non potendo, giustamente, incidere oltre una certa misura sul diritto all'autodeterminazione dei singoli, l'accentuazione della tutela del diritto a ricevere informazioni su un appropriato consumo di generi alimentari e del corrispettivo dovere di attenersi a delle regole potrà risultare però efficace in quelle situazioni in cui l'assenza di nozioni adeguate e, perché no, di incentivi a seguire determinati regimi, concorre in misura rilevante a determinare dei comportamenti scorretti, in sintonia con il disposto dell'art. 32.

³² Si pensi al progetto della Commissione europea che prevede la distribuzione di frutta nelle scuole.

³³ Come avvenne nel 2012, in reazione al tentativo d'inserire in un decreto un'imposta per i produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti, su cui v. F. CANNATA, *Nuovi sviluppi del diritto antidiscriminatorio europeo dopo il riconoscimento "condizionato" dell'obesità come disabilità da parte dei giudici del Lussemburgo*, in *Rivista AIC*, 2015, 2, 11.

